



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. / I/CPGT

delibera n. 1409/2021

Il Consiglio nella seduta 23.11.2021, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere A. TOMASICCHIO;

richiamato il **decreto direttoriale prot. n. RR46 dell'11 novembre 2020**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 285 del 16 novembre 2020, che individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione alle udienze pubbliche o camerali da remoto, in attuazione all'art. 16, comma 4, del **decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119** convertito con modificazioni dalla **legge 17 dicembre 2018, n. 136**, come modificato dall'art. 135, comma 2, del **decreto legge 19 maggio 2020, n. 34** e all'art. 27 del decreto **legge 28 ottobre 2020, n. 137**;

dato atto che, a partire dalla entrata in vigore del citato art. 16, comma 4, della Legge 17 dicembre 2018, n. 136, le modalità ordinarie di tenuta delle udienze pubbliche o camerali si intendono comprensive di quella a distanza mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità, equiparando il luogo dove avviene il collegamento da remoto all'aula di udienza, nel rispetto delle regole tecnico-operative per la partecipazione e lo svolgimento dell'udienza da remoto individuate nel richiamato decreto del Direttore Generale delle Finanze RR46 dell'11 novembre 2020;

considerato che il già citato decreto stabilisce che i giudici (*rectius*: i presidenti di sezione), in presenza di istanza delle parti per la tenuta dell'udienza a distanza e sulla base dei criteri generali stabiliti dai Presidenti delle Commissioni Tributarie, definiscono le controversie per le quali viene ammesso lo svolgimento da remoto e l'ufficio di segreteria è autorizzato a darne comunicazione alle parti;

tenuto conto che le suddette disposizioni sono state integrate, **limitatamente alla durata del periodo emergenziale**, dalle misure previste **dall'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137**, convertito con modificazioni dalla **legge 18 dicembre 2020, n. 176**, secondo cui lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del Presidente della Commissione Tributaria provinciale o regionale, in deroga alla previsione ordinaria di autorizzazione in capo ai singoli presidenti di sezione;

rilevato che giungono a questo Consiglio diversi quesiti in ordine alla attuazione delle



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

norme citate, anche con riferimento a decreti dei Presidenti delle Commissioni Tributarie con i quali vengono impartite disposizioni contrastanti sull'argomento, e si rende, quindi, necessario impartire disposizioni volte a ricondurre ad omogeneità la gestione delle udienze a distanza;

visti gli artt.6, 15 e 24 del D.L.vo 31.12.1992, n.545;

visti gli artt.33 e 34 del D.L.vo 31.12.1992, n.546

DELIBERA

Per quanto in motivazione, le seguenti indicazioni:

- 1) a partire dalla entrata in vigore dell'art. 16, comma 4, della Legge 17 dicembre 2018, n. 136, le modalità ordinarie di tenuta delle udienze pubbliche o camerali si intendono comprensive di quella a distanza, svolte nel rispetto delle regole tecnico-operative individuate nel decreto del Direttore Generale delle Finanze RR46 dell'11 novembre 2020; **in presenza di istanza delle parti per la tenuta dell'udienza a distanza e sulla base dei criteri generali stabiliti dai Presidenti delle Commissioni Tributarie**, i Presidenti delle sezioni provvedono a definire le controversie per le quali viene ammesso lo svolgimento da remoto e l'ufficio di segreteria è autorizzato a darne comunicazione alle parti;
- 2) **limitatamente alla durata del periodo emergenziale**, relativamente all'evento pandemico da COVID-19, rimangono in vigore le misure previste **dall'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137**, convertito con modificazioni dalla **legge 18 dicembre 2020, n. 176**, secondo cui lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del Presidente della Commissione Tributaria provinciale o regionale, in deroga alla previsione ordinaria di autorizzazione in capo ai singoli presidenti di sezione.

Si pubblichi sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Si comunichi:

- ai **Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie di ogni ordine e grado** affinché ne diano conoscenza a tutti i componenti in servizio presso le rispettive sedi.

IL PRESIDENTE

Firmatario1